



CITTA' DI MASSAFRA

REGOLAMENTO COMUNALE

GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

SOMMARIO

ART. 1 – DEFINIZIONI E OBIETTIVI.....	pag. 1
ART. 2 – NOMINA.....	pag. 1
ART. 3 – REQUISITI.....	pag. 1
ART. 4 – FUNZIONI E ATTIVITA’.....	pag. 2
ART. 5 – RELAZIONE ANNUALE.....	pag. 3
ART. 6 – SEGRETO PROFESSIONALE.....	pag. 3
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 3

ART. 1 – DEFINIZIONI E OBIETTIVI

- a) Presso il Comune di Massafra è istituito il "Garante per i diritti delle Persone con disabilità".
- b) Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni ed i poteri del Garante delle Persone con disabilità e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale.
- c) Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dalla normativa specifica inerente i diritti delle persone con disabilità:
 - Costituzione della Repubblica Italiana;
 - Convenzione ONU ratificata dalla L. 3 marzo 2009;
 - Regione Puglia Legge del 10/07/2006, n. 19: "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
 - altre disposizioni normative comunitarie e internazionale, nazionale, regionale in materia.
- d) Il Garante si pone come obiettivo quello di essere un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia

ART. 2 – NOMINA

- a) Il Sindaco nomina il Garante, provvedendo con proprio decreto a seguito di avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti interessati.
- b) Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.
- c) Il Garante della Persona disabile non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.
- d) Il Comune o il garante nominato possono recedere unilateralmente dal rapporto previo preavviso di un mese.
- e) L'incarico ha carattere onorario e ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.
- f) Il Garante è assistito dal personale individuato dall'Ufficio Servizi Sociali dell'amministrazione comunale presso chi può svolgere le previste attività di ascolto.
- g) Al Garante è riconosciuto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate.

ART. 3 – REQUISITI

Possono presentare manifestazione d'interesse coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possedere comprovate esperienze e competenze nell'ambito della disabilità, e sulle diverse forme di disabilità anche per condizione;
- di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero provvedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione;
- di non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti d'interesse con la funzione;
- di non appartenere ad associazioni che svolgono attività che determinino conflitti d'interesse con la funzione;
- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 – FUNZIONI E ATTIVITA'

Il Garante opera a supporto dell'Amministrazione comunale al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta.

L'Ufficio del Garante si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti la disabilità. L'Ufficio del Garante è altresì luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra i diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi della disabilità.

A tal fine il Garante:

- a) comunica all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;
- c) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
- d) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali poste in essere dal Comune di Massafra e dalle società da questa partecipate aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- e) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Massafra, avvalendosi, ove necessario della collaborazione di associazioni attive in materia;
- f) propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- g) controlla la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche esplicando attività di monitoraggio e promozione della Legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Amministrazione comunale e alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi.
- h) informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali, la Commissione preposta ed il Servizio comunale competente.
- i) qualora il Garante interroghi organi di Enti pubblici o privati diversi dal Comune di Massafra la richiesta verrà inoltrata direttamente al responsabile della Ripartizione

comunale. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

- j) il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

ART. 5 – RELAZIONE ANNUALE

Annualmente il Garante della Persona Disabile presenta una relazione sull'attività svolta alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

ART. 6 – SEGRETO PROFESSIONALE

Il Garante ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico, esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e per le finalità espresse dal presente Regolamento, con divieto di diffusione o comunicazioni a terzi.

La violazione del segreto professionale è una delle cause che determina la revoca dall'incarico.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutto ciò che non sia espresso nel presente regolamento farà riferimento alle leggi vigenti.